



CITTÀ DI BISCEGLIE

**REGOLAMENTO
PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI
A
SOGGETTI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE**

approvato con deliberazione della Giunta Municipale n. 199 del 20 giugno 2008



REGOLAMENTO

PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI A SOGGETTI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE

ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 56, della legge 24/12/2007 n. 244 con il presente regolamento, che costituisce parte integrante del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi emanato ai sensi dell'articolo 89 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei all'Amministrazione. Con il presente regolamento è fissato, inoltre, il limite massimo della spesa annua per gli incarichi e per le consulenze.
2. L'Amministrazione comunale, ai sensi dell'articolo 7, commi 6, 6-bis e 6-ter del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell'art. 110, comma 6, del D. Lgs. n. 267/2000, per esigenze cui non può far fronte con personale in servizio, può conferire incarichi individuali di collaborazione, consulenza, studio e ricerca, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, a professionisti ed esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria, in presenza dei presupposti di cui al successivo art. 2.
3. Ai sensi dell'art. 3, comma 77, della legge 24/12/2007 n. 244, le disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6-ter del D. Lgs. 165/2001 non si applicano ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione.
4. Rimangono esclusi dalla disciplina del presente regolamento gli incarichi a legali per la rappresentanza e il patrocinio giudiziale, nonché quelle specifiche attività disciplinate da apposite norme di legge (ad es. incarichi di progettazione, per il P.U.G. ecc.) che determinano i requisiti dei collaboratori o anche le procedure per l'affidamento dell'incarico, anche per quanto riguarda l'evidenza pubblica.

ART. 2 – PRESUPPOSTI PER IL CONFERIMENTO

1. Gli incarichi vengono conferiti in presenza dei seguenti presupposti:

- a) – l'oggetto della prestazione deve essere collegato al raggiungimento di obiettivi e/o progetti o programmi specifici e determinati che rientrino nell'ambito delle competenze attribuite dall'ordinamento al Comune questa Amministrazione;
- b) – la finalità degli incarichi consiste nell'acquisire un apporto di conoscenze ed esperienze estranei le normali competenze del personale dipendente che conseguentemente implicano conoscenze professionali specifiche, che non si possono riscontrare nelle strutture organizzative interne; deve essere, pertanto, accertata preliminarmente e documentata, previa espressa motivazione, l'impossibilità oggettiva di utilizzare risorse umane disponibili all'interno dell'Ente ovvero la non convenienza di utilizzare personale dipendente dell'ente, pure in possesso dei requisiti professionali necessari, ma più opportunamente utilizzato in altre attività istituzionali che



altimenti verrebbero penalizzate dalla scarsità quantitativa e qualitativa del personale effettivamente in servizio, nonché nel caso in cui l'aggiornamento o la formazione del personale dipendente dall'Ente per far fronte a specifiche esigenze sopravvenute risultasse inadeguata rispetto alla importanza e/o alla complessità delle tematiche da affrontare.

c) – l'esigenza deve essere temporanea e richiedere prestazioni altamente qualificate di elevata professionalità;

d) – devono essere predeterminati la durata, il luogo, l'oggetto e il compenso della collaborazione, adeguato alla qualità della prestazione;

e) – la specializzazione universitaria deve essere intesa come possesso di laurea magistrale o titolo equivalente ovvero laurea triennale integrata da corsi di specializzazione previsti dall'ordinamento;

4. L'accertamento del presupposto di cui alla lett. b) del comma 3, viene effettuato dal Dirigente della Ripartizione nella quale rientra la materia oggetto dell'incarico. Di tanto se ne deve dare espressamente conto nel provvedimento di conferimento dell'incarico adottato dal medesimo Dirigente.

5. L'incarico di collaborazione non può ritenersi prorogabile se non limitatamente al completamento dell'attività avviata e programmata e/o in presenza di necessità sopraggiunte.

ART. 3 – COMPETENZA PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

1. Ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il quale prevede, al comma 2, che <<< *Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte dagli organi preposti alla gestione con la capacità ed i poteri del privato datore di lavoro* >>> e dell'art. 1, commi 11 e 42, della legge n. 311/2004, gli incarichi vengono conferiti dal Dirigente della Ripartizione nel cui ambito ricade la materia oggetto dell'incarico.

2. Il Sindaco o la Giunta possono adottare preventivamente atti di indirizzo per dettare prescrizioni di carattere generale in ordine all'incarico da conferire.

ART. 4 – PROGRAMMAZIONE DEI FABBISOGNI

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 55, della legge 24/12/2007 n. 244 l'affidamento di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei all'amministrazione può avvenire solo nell'ambito del programma approvato dal Consiglio comunale ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

ART. 5 – MODALITÀ DI CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

1. I collaboratori cui conferire gli incarichi disciplinati dal presente regolamento sono individuati attraverso procedure di selezione con comparazione dei *curricula* professionali.



2. Il Dirigente della Ripartizione nella quale rientra la materia oggetto dell'incarico emette un avviso che stabilisce i criteri di valutazione e i termini temporali entro cui presentare le domande di partecipazione, corredate da *curriculum vitae*.
3. L'avviso è pubblicato all'albo pretorio e sul sito internet istituzionale dell'Ente.
4. Scaduto il termine di presentazione, le domande, con i relativi *curricula* pervenuti, dai quali deve evincersi, in primo luogo, la particolare e comprovata specializzazione universitaria, sono esaminate dal Dirigente della Ripartizione interessata al conferimento dell'incarico.
5. Il Dirigente della Ripartizione interessata al conferimento dell'incarico, per ciascun *curriculum* esprimerà un giudizio sintetico, attribuendo un punteggio numerico di valore. Sulla base dei punteggi riportati da ciascun candidato, il Dirigente predispone una graduatoria definitiva. A parità di votazione totale precede il candidato più giovane di età.
6. Il Dirigente, in alternativa alle modalità di cui ai precedenti commi, può conferire gli incarichi di cui al presente regolamento a professionisti o esperti che sono iscritti ad uno specifico albo, articolato per specifiche categorie di attività o di specializzazioni, che l'Ente forma sulla base delle domande presentate e della valutazione effettuata dalla stessa amministrazione sulla base delle motivazioni e con le procedure indicate nello specifico avviso. L'albo rimane efficace per tutta la durata del mandato elettorale del Sindaco.
7. Il Dirigente che conferisce l'incarico, nel momento in cui il provvedimento diventa esecutivo, effettua la comunicazione al responsabile del sito internet istituzionale del Comune che vi provvede e fornisce riscontro della avvenuta pubblicazione, che dura almeno per tutto il periodo di validità dell'incarico stesso.
8. I rapporti di cui all'art. 1 sono formalizzati con apposito disciplinare di incarico nella forma di convenzione a termine di diritto privato, approvato con apposita determinazione dirigenziale del Dirigente della Ripartizione interessata al conferimento dell'incarico.
9. I contratti sono stipulati in forma scritta, e devono contenere i seguenti elementi:
 - durata del rapporto;
 - luogo in cui viene svolto l'incarico;
 - oggetto della prestazione;
 - compenso.
10. Il pagamento del compenso avviene, di regola, al termine dello svolgimento dell'incarico e subordinatamente alla presentazione dell'elaborato finale, fatto salvo quanto diversamente pattuito nel disciplinare. In ogni caso, il collaboratore è tenuto alla presentazione di una relazione finale illustrante le attività svolte nonché apposite indicazioni sul beneficio apportato all'ente.

ART. 6 - ULTERIORI ADEMPIMENTI

1. Nel caso di conferimento di incarichi a dipendenti di altre Pubbliche Amministrazioni è necessario acquisire preventivamente la autorizzazione dell' Amministrazione di provenienza.
2. L'Amministrazione è tenuta a comunicare al Dipartimento della Funzione Pubblica semestralmente l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti.



3. Qualora l'incarico venga conferito a persone che provengano da Amministrazioni Pubbliche, al fine della verifica dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, commi 123 e 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ai sensi dell'art.53 del D.lgs.vo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, l'Amministrazione è tenuta a comunicare, entro il 30 aprile di ciascun anno, all'amministrazione di appartenenza del dipendente, i compensi erogati nell'anno precedente.
4. Le comunicazioni di cui ai precedenti commi vengono effettuate dal Dirigente della Ripartizione Amministrativa – Servizio Gestione Risorse Umane.
5. L'Amministrazione, quando si avvale di collaboratori esterni o affida incarichi di consulenza per i quali è previsto un compenso, è tenuta a pubblicare sul proprio sito *web* i relativi provvedimenti completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato.
6. Ai sensi dell'articolo 9-bis del decreto legge n. 510 del 1996 come modificato dal comma 1180 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006 l'Ente dà comunicazione al Centro per l'Impiego competente territorialmente dell'instaurazione dei rapporti di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, entro il giorno antecedente ad essa, mediante documentazione avente data certa di comunicazione.
7. Ai sensi dell'art. 1, comma 173, della L. 23.12.2005, n. 266, gli atti di spesa relativi all'affidamento di incarichi di studi e consulenza di importo superiore a € 5.000,00 devono essere trasmessi alla sezione regionale della Corte dei Conti per l'esercizio del controllo successivo sulla gestione.

ART. 7- CONFERIMENTO DI INCARICHI IN VIA DIRETTA

1. In deroga a quanto previsto dall'art. 5, il Dirigente della Ripartizione interessata al conferimento dell'incarico può – dandone adeguata motivazione – conferire gli incarichi in via diretta, senza l'esperimento di procedure di selezione, in presenza di una delle seguenti situazioni:
- a) – quando non abbiano avuto esito le procedure comparative di cui al precedente art. 5, a patto che non vengano modificate le condizioni previste dall'avviso di selezione;
 - b) – in casi di particolare urgenza, adeguatamente documentati e motivati, quando le scadenze temporali ravvicinate e le condizioni per la realizzazione dei programmi di attività, degli obiettivi e dei progetti specifici e determinati dall'Ente, che richiedono l'esecuzione di prestazioni professionali particolarmente qualificate in tempi ristretti, non consentano l'utile e tempestivo esperimento di procedure comparative di selezione;
 - c) – per prestazioni lavorative di tipo complementare, non ricomprese nell'incarico principale già conferito, qualora motivi sopravvenuti ne abbiano determinato la necessità per il risultato finale complessivo. In tal caso l'attività complementare potrà essere affidata senza alcuna selezione, a condizione che non possa essere separata da quella originaria senza recare pregiudizio agli obiettivi e ai programmi perseguiti con l'incarico originario e che il compenso per tale attività complementare non sia superiore al 30 % del compenso pattuito per l'incarico principale;
 - d) – per attività comportanti prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o esecuzioni, per cui risulta notorio che uno solo può fornirle o eseguirle con il grado di perfezione richiesto;



nel caso in cui la prestazione lavorativa richiesta richieda un compenso complessivo annuo non superiore ad € 5.000,00 lordi, ivi compresa l'eventuale attività complementare di cui alla lett. c);

ART. 8 – LIMITI DI SPESA

1. Il tetto di spesa annuale complessivo per gli incarichi di collaborazione, studio, ricerca e consulenza è fissato in € 100.000,00.
2. La Giunta può stabilire annualmente un diverso ammontare del tetto massimo della spesa per il conferimento degli incarichi di cui al presente regolamento. In tal caso, la deliberazione dovrà essere inviata alla sezione regionale della Corte dei Conti entro trenta giorni dalla sua adozione.
3. Non entrano in tale tetto di spesa gli incarichi conferiti per lo svolgimento di attività che sono finanziati da altre Pubbliche Amministrazioni.
4. Il rispetto del tetto di spesa è verificato dal Dirigente della Ripartizione Economico – Finanziaria su ogni singola determinazione di conferimento di incarichi, unitamente alla attestazione di regolarità contabile.

ART. 9 – EFFICACIA DEI CONTRATTI

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 18, della legge 24/12/2007 n. 244 i contratti relativi ai rapporti di consulenza di cui all'articolo 1 del presente regolamento sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale di questa amministrazione stipulante.

ART. 10 – ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI

1. Il presente regolamento entra in vigore dal giorno in cui acquista efficacia la deliberazione di approvazione dello stesso.
2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati gli artt. 57, 58 e 59 – Parte I – Capo VIII del Regolamento dell'Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi Comunali approvato con deliberazione di G.M. n. 44 del 26.02.2001 e successive modificazioni e integrazioni, nonché tutte le disposizioni in contrasto con esso.
3. Sono fatti salvi gli effetti degli incarichi conferiti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.
4. Ai sensi dell'art. 3, comma 57, della legge 24/12/2007 n. 244 il presente regolamento è trasmesso per estratto alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti entro trenta giorni dalla sua adozione.



CITTÀ DI BISCEGLIE

PROVINCIA DI BARI

COD. FISCALE: 83001630728 . PARTITA IVA: 00973800725

Pareri ai sensi dell'art.49 – comma 1 – del D.Lgs.n.267/2000:

Oggetto: Approvazione del regolamento per il conferimento di incarichi e soggetti esterni all'Amministrazione Comunale.

Tecnico:

favorevole

11/06/2008
(data)

IL DIRIGENTE RIPARTIZIONE
RIPARTIZIONE AMMINISTRATIVA
(Dott. Ippolito VENTURA)

Contabile:

favorevole

20 GIU 2008
(data)

IL DIRIGENTE RIPARTIZIONE
IL DIRIGENTE I.I.
Dott. Pompeo CAMERINO

Visto ai sensi dell'art.97 comma 2 del D.Lgs.n.267 del 18.08.2000.

20/6/08
(data)

IL SEGRETARIO GENERALE

[Signature]

[Signature]

Del che si e' redatto il presente verbale che viene letto, confermato e sottoscritto
come segue:

Il PRESIDENTE SEDUTA

: f.to SPINA AVV FRANCESCO CARLO

Il SEGRETARIO GENERALE

: f.to DE GIGLIO DOTT. SERGIO

CERTIFICATO di PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, su conforme relazione del Messo comunale, attesta che la presente delibera è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune il giorno 01/07/2008 e vi è rimasta/rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Lì, _____

Il SEGRETARIO GENERALE

**CERTIFICATO
di
ESECUTIVITA'**

La presente delibera è esecutiva a decorrere dal 01/07/2008 perchè dichiarata immediatamente eseguibile a norma di legge.

Lì, 01/07/2008

Il SEGRETARIO GENERALE

F.to DE GIGLIO DOTT. SERGIO

Copia conforme all'originale.

Lì, ____/____/____